CODICE ETICO

DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI LATINA

Art. 1 (I valori etici)

1. Il presente codice etico s'informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di non discriminazione.

Art. 2 (Finalità ed ambito di applicazione)

- 1. Il presente codice etico reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina e specifica i doveri cui sono tenuti.
- 2. L'attività di tali soggetti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, ai principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- 3. Le disposizioni del presente codice si applicano, unitamente al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al Segretario generale, al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina.
- 4. Le disposizioni del presente codice si applicano, salva diversa espressa previsione, al Presidente e ai Componenti che, all'atto dell'assunzione della carica o entro sette giorni dalla approvazione delle successive modifiche, lo abbiano espressamente approvato per iscritto.

Art. 3 (Disposizioni generali)

- 1. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina:
- a) si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- b) fa sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità;
- c) conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;
- d) non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni che agiscono ai confini o fuori della legalità e non partecipa a associazioni segrete.

- 2. I Componenti dedicano all'incarico ricevuto tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere l'attività presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, con carattere prevalente su altre attività.
- 3. Nelle relazioni con l'esterno, chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte di coloro che entrano in contatto con l'ufficio, mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico, cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 4 (Imparzialità)

- 1. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina agisce con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
- 2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina e chi opera presso lo stesso non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
- 3. I Componenti dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, come previsto dall'art. 13, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, non possono rivestire cariche in partiti politici o sindacati e comunicano, altresì, alla Commissione l'adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con l'attività l'Ordine. Di tali adesioni deve essere data notizia nel curriculum pubblicato sul sito istituzionale che, ove necessario, deve essere tempestivamente aggiornato.
- 4. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina comunica al Segretario generale, che ne informa l'Ordine, l'adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con l'attività dell'Ordine. Identica informativa è resa dal Segretario generale al Presidente, che ne informa l'Ordine. Di tali adesioni deve essere data notizia nel curriculum pubblicato sul sito istituzionale che, ove necessario, deve essere tempestivamente aggiornato.

Art. 5 (Integrità)

- 1. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, e nei rapporti privati, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni dell'Ordine.
- 2. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
- 3. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività dell'Ordine o che intendano entrare in rapporto con essa. Nel caso in cui riceva pressioni o vengano offerti regali, benefici o altre utilità che non siano d'uso e di modico valore, deve darne

tempestiva comunicazione al Presidente o al Segretario generale.

Art. 6 (Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione)

- 1. Nelle materie di competenza dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, la partecipazione dei Componenti a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione di articoli su giornali e periodici su temi controvertibili e di particolare rilevanza, ferma la libertà di manifestazione del pensiero, di insegnamento e di ricerca scientifica, sono sottoposti alla valutazione del Consiglio dell'Ordine, che può disporre la pubblicazione della valutazione effettuata sul sito istituzionale.
- 2. Nelle materie di competenza dell'Ordine, la partecipazione degli esperti a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici con la qualifica di "esperto" o espressione assimilabile sono autorizzate preventivamente dal Consiglio dell'Ordine. Comunque, l'utilizzo della qualifica "esperto" deve essere sempre autorizzata dal Consiglio dell'Oridne.
- 3. Nelle materie di competenza dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, la partecipazione dei dipendenti, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione, da parte dei medesimi, di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici devono essere autorizzate preventivamente e compatibilmente anche con le esigenze dell'ufficio dal Presidente dente dell'Ordine, sulla base dei criteri di trasparenza, competenza ed opportunità.

Art. 7 (Conflitto d'interessi)

- 1. Il Presidente, i Componenti e il Segretario generale non possono avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto degli interventi dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina.
- 2. All'atto dell'assunzione della carica, o entro sette giorni dalla approvazione delle modifiche del presente codice etico, il Presidente, i Componenti e il Segretario generale rilasciano una dichiarazione scritta con l'indicazione degli enti, delle imprese e delle società nei quali hanno, direttamente o per interposta persona, interessi economici. Nella stessa occasione, dichiarano se affini o parenti entro il secondo grado hanno, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto degli interventi dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina.
- 3. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere tempestivamente integrata quando le situazioni prima indicate si verifichino successivamente.
- 4. Il Presidente, i Componenti e il Segretario generale informano tempestivamente l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi esterni all'ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività dell'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso l'Ordine possa essere utilizzata per fini privati o di lucro dal soggetto che conferisce l'incarico.
- 5. Il 1° comma del presente articolo si applica anche agli altri soggetti indicati all'art. 2, comma 3.

- 6. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina informa tempestivamente il Segretario generale degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi esterni all'ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività dell'Ordine, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso lo stesso possa essere utilizzata per fini privati o di lucro dal soggetto che conferisce l'incarico.
- 7. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.

Art. 8 (Riservatezza e trasparenza)

- 1. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti.
- 2. Chi opera presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina consulta i soli atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio.
- 3. I Componenti del Consiglio Provinciale, il Segretario generale, gli altri dipendenti e gli esperti a qualsiasi titolo sono tenuti a far pubblicare sul sito istituzionale il proprio curriculum vitae, i proventi che a qualsiasi titolo ricevono dalla Commissione e da qualunque pubblica amministrazione, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, le attività svolte e gli impegni assunti per il periodo in cui operano presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina, ogni altra informazione la cui pubblicità sia prevista dal presente codice.

Art. 9 (Vincolo al rispetto del codice da parte dei dipendenti e degli esperti)

- 1. I dipendenti s'impegnano a rispettare, oltre al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il presente codice con dichiarazione scritta resa all'atto della presa di possesso; se assunti con contratto di diritto privato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
- 2. Gli esperti, all'atto di ricevere l'incarico, s'impegnano per iscritto a rispettare il presente codice.
- 3. In caso di modifiche del presente codice, i dipendenti e gli esperti rilasciano le dichiarazioni di cui ai precedenti commi entro sette giorni dalla approvazione delle dette modifiche.
- 4. Per quanto riguarda i dipendenti e gli esperti, in caso di possibile violazione del presente codice, il Presidente dell'ordine svolge i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio e propone all'Ordine Provinciale dei Consulenti Del Lavoro di Latina l'eventuale attivazione rispettivamente di provvedimenti disciplinari e la revoca dell'incarico.
- 5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dell'Ordine sono pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 10 (Vigilanza sull'applicazione del disposizioni sul conflitto d'interesse)

1. Le dichiarazioni rese dal Presidente e dai Componenti ai sensi dell'art. 7 e le segnalazioni di possibili conflitti d'interesse comunque pervenute all'Ordine Provinciale dei Consulenti Del

Lavoro di Latina sono immediatamente trasmesse, previa informativa a tutti i Componenti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

- 2. Il Presidente o il Componente interessato possono far pervenire, entro i successivi sette giorni dall'informativa, eventuali osservazioni e documentazione al riguardo.
- 3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato formula osservazioni ed eventuali proposte, che vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine Provinciale..

Art. 11 (Norme finali)

1. Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale. Il codice è sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali suggerimenti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Latina, 11.05.2017